



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF211

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	IL REGISTRATORE TELEMATICO
RIFERIMENTI	PROVV. 4/07/2019 - DM 7/12/2016 - ART. 2 D.LGS. 127/2015; PROVV. 27/10/2016 - DM 10/05/2019 - PROVV. 739122 DEL 30.10.2019
CIRCOLARE DEL	25/11/2019

Sintesi: dal 1/01/2020, tutti gli esercenti dovranno adattare (ove possibile) il proprio misuratore fiscale o sostituire lo stesso con un nuovo apparecchio RT, fruendo del relativo credito d'imposta (previsto attualmente solo fino ad esaurimento fondi).

Chi attualmente invece emette ricevute fiscali dovrà scegliere se emettere fatture elettroniche (o cartacee per i soggetti esonerati) o dotarsi anch'egli di un registratore di cassa RT.

Nel proseguo si fa il punto della situazione in materia di certificazione dei corrispettivi in forma telematica, alla luce dei provvedimenti attuativi e dei chiarimenti della prassi.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La Legge 26/01/1983, n. 18 impone per coloro che effettuano **cessioni di beni** in:

- ✓ locali aperti al pubblico
- ✓ o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura,

e per le **somministrazioni** in:

- ✓ pubblici esercizi di alimenti e bevande, non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale,

l'obbligo di rilasciare **apposito scontrino fiscale**, mediante:

- ➔ **l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa** o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.



Esoneri: l'obbligo non si applica per le cessioni di **tabacchi**, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di **carburanti/lubrificanti per autotrazione**, di combustibili liquidi sfusi, di giornali **quotidiani, libri e periodici**; per le cessioni di **prodotti agricoli** effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 L. n. 59/1963, nonché per le cessioni di beni risultanti da **fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento**.



N.B.: il rilascio dello **scontrino fiscale** mediante l'uso di speciali Registratori di cassa sostituisce quello del rilascio della ricevuta fiscale.

Anche le **fatture**, di cui agli articoli 21 e 21-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, **possono essere emesse**, mediante gli apparecchi misuratori fiscali.

L'art.12 comma 1 della L. 30.12.1991, n. 413 ha, successivamente, confermato che i corrispettivi:

- delle **cessioni di beni**
- e delle **prestazioni di servizi**

di cui agli articoli 2 e 3 del DPR n. 633/72, per le quali non è obbligatoria **l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente**, devono essere certificati mediante:

- il rilascio della **ricevuta fiscale** di cui all'articolo 8 della L. 10 maggio 1976, n. 249
- o dello **scontrino fiscale**, anche **manuale o prestampato** a tagli fissi, di cui alla L. n. 18/1983.



Trasporto pubblico: per il trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI SU OPZIONE Con l'art. 2, comma 1 del D.Lgs 127/2015, veniva, successivamente, introdotta la possibilità **su opzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017**:

- ✓ per i **soggetti** che effettuano **operazioni di commercio al minuto e altre attività assimilate**, di cui all'art. 22 del DPR n. 633/72
- ✓ di **memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente** all'Agenzia delle entrate
- ✓ i dati dei corrispettivi giornalieri delle **cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** (articoli 2 e 3 del decreto IVA).

L'opzione aveva effetto dal 1/01 dell'anno in cui era esercitata fino al 31/12 del 4° anno successivo e, se non revocata, si estendeva di 5 anni in 5 anni (es. opzione 2017 avrebbe interessato il **quinquennio 2017- 2021**).



Nota: la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi **sostituisce gli obblighi di registrazione** di cui all'art. 24, co.1, del DPR n. 633 del 1972.

L'articolo 2 del D.Lgs.127/2015 , inoltre, al comma 3, stabilisce che la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano :

- ✓ l'autenticità
- ✓ e l'inalterabilità dei dati,

compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito e, a tal fine prevede, che l'Agenzia delle entrate definisca le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, le caratteristiche tecniche degli strumenti tecnologici con approvazione dei relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle predette disposizioni.

INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO

La trasmissione telematica dei corrispettivi diviene obbligatoria dal:

- **1/07/2019**: per tutti i contribuenti, con volume d'affari superiore a 400.000 euro
- **1/01/2020**: per tutti gli altri contribuenti.

Chi attualmente emette ancora **ricevute fiscali/scontrini** dovrà scegliere se, alternativamente:

- ➔ **emettere esclusivamente fatture elettroniche** (o cartacee nei casi di esonero) "immediate" (da inviare all'SDI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione)
- ➔ **oppure dotarsi anch'egli di un registratore di cassa R.T.**

In quest'ultimo caso l'esercente dovrà procedere alla cd. "fiscalizzazione" del Registratore Telematico, effettuando i seguenti adempimenti, in ordine temporale:

- a) accreditarsi all'Agenzia Entrate come **"gestore/esercente"**
- b) procedere, tramite tecnico abilitato presso l'Agenzia a censire il singolo registratore telematico (RT), procedendo successivamente alla sua attivazione e alla messa in servizio finale (da questo momento il R.T. non è più utilizzabile come misuratore fiscale).

Il contribuente obbligato, continuerà ad emettere "scontrini" (cioè i **Documenti commerciali telematici**) come al solito, ma dovrà poi **trasmettere il rapporto di fine giornata allo SdI** (Sistema di Interscambio), attraverso un **registratore telematico, collegato a internet**.

Nel momento in cui viene registrato lo **scontrino elettronico**, il RT inserisce in memoria tutti i dati utili per certificare l'operazione.

Questi dati vengono in seguito inviati al **Sistema di Interscambio** soltanto in fase di chiusura, il tutto tramite il cosiddetto **"modulo di invio"**, che confeziona un **file XML** (dimensione massima 1MB), lo **sigilla elettronicamente** tramite **certificato dispositivo** ed infine lo invia al sistema SDI.

La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un **orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo**.



ATTENZIONE -Tutte le trasmissioni dovranno ricadere **nella fascia oraria 00:00 – 22:00**, in quanto l'Agenzia si è riservata tale lasso temporale per le attività di elaborazione dei dati.

La **trasmissione dei dati** deve avvenire **entro un tempo massimo di 5 giorni**, intervallo di tempo entro il quale il dispositivo deve ripetutamente tentare l'invio per poter proseguire le proprie funzionalità.

Curiosamente è previsto anche un **invio al termine dei periodi di chiusura** (ad esempio al termine di una chiusura per ferie): il registratore, una volta riavviato, invierà al sistema un file che certifica le attività nulle registrate nel periodo intercorrente tra la disattivazione e l'attivazione successiva.



N.B.: sono previste specifiche **procedure di emergenza** nel caso in cui il file non possa essere inviato secondo le procedure tradizionali: in tal caso si può ad esempio scaricare il **file dei corrispettivi firmato per poi caricarlo a mano sull'apposito portale delle Fatture e dei Corrispettivi** (v. RF Flash n. 137/2019 e n. 169/2019).



Nota: in principio si era parlato di **eventuali esoneri per alcune zone geografiche non coperte da adsl e per alcune categorie ad esempio minimi/forfettari**, ma a oggi la disposizione relativa alle aree geografiche è stata abrogata e per il resto non è stato emanato nessun decreto.

A partire dal 1/01/2020 dovranno adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri (e quindi dotarsi di un RT) anche quelle attività che finora hanno rilasciato ricevuta fiscale, (es. parrucchieri, idraulici, elettricisti, meccanici, ecc.)

I soggetti interessati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri **possono adempiere a tale obbligo:**

- o acquistando un nuovo Registratore Telematico;
- o adeguando il vecchio registratore di cassa (MF).

I soggetti, in possesso di un Registratore Telematico, obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri:

- ✓ dal 1/07/2019 fino al 31/12/2019
- ✓ possono utilizzare il dispositivo RT come Misuratore fiscale (stato RT "censito/attivato");
- ✓ dal 1/01/2020 devono utilizzare il dispositivo RT come Registratore Telematico (stato "messo in servizio")
- ✓ o dal 1/01/2020 fino al 30/06/2020 possono utilizzare il dispositivo RT come Misuratore fiscale (stato RT "censito/attivato");
- ✓ dal 1/07/2020 devono utilizzare il dispositivo RT come Registratore Telematico (stato "in servizio").

Dal momento della messa in servizio del RT non verranno più emessi scontrini e ricevute fiscali, ma il **documento commerciale.**

MORATORIA DELLE SANZIONI

Si ricorda che il c.d. "Decreto crescita" ha previsto una **moratoria sulle sanzioni** viste le difficoltà riscontrate dagli esercenti nell'installazione dei nuovi registri telematici:

- nel primo semestre di vigenza dell'obbligo (**dal 1° luglio al 31 dicembre 2019**) per i soggetti con volume d'affari superiore a euro 400.000
- e **dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020** per tutti gli altri soggetti



N.B.: Le sanzioni non si applicano se la trasmissione telematica dei corrispettivi avviene **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Si ricorda che **sono esclusi dall'applicazione delle sanzioni anche i soggetti** che, pur avendo messo tempestivamente in servizio il Registratore Telematico, **effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi successivamente al 12° giorno ma entro il mese successivo al quello di effettuazione dell'operazione.**

Con **Prov. 27/10/2016**, l'Agenzia ha definito tali **modalità tecniche** da seguire per l'invio facoltativo allora e obbligatorio oggi, dei dati con i nuovi **RT**.

In tale Provvedimento viene fornita una definizione di **registratore telematico (RT)**.

REQUISITI TECNICI DEL RT

DEFINIZIONE DI "REGISTRATORE TELEMATICO" (RT)

I **"Registratori Telematici" (RT)** sono strumenti tecnologici costituiti da:

- componenti hardware
- e software

atti a:

- ✓ **registrare,**
- ✓ **memorizzare in memorie permanenti e inalterabili,**
- ✓ **elaborare,**
- ✓ **sigillare elettronicamente**
- ✓ **e trasmettere telematicamente**

i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

Gli attuali **"Registratori di cassa"** (ex L. n. 18/1983 ed art. 12, co. 1 L. n. 413/91) **in corso di validità alla data del 1/01/2017**

- possono essere utilizzati per la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi
- purché: **adattati** nel rispetto delle specifiche tecniche previste dai Prov. 27/10/2016 e 30/10/2019.

Il Prov. del 27.10.2016 contiene un utile glossario per comprendere i termini tecnici:

GLOSSARIO	
SISTEMA AE	- sistema informatico dell'Agenzia delle entrate
CERTIFICATO FABBRICANTE:	- certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate per la firma della richiesta del certificato dispositivo
CERTIFICATO DISPOSITIVO:	- certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate per la firma dei dati dei corrispettivi contenente l'identificativo univoco dell'apparato.
ESERCENTE:	- il soggetto passivo IVA che utilizza il Registratore Telematico ed esercente l'attività di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972

SIGILLO ELETTRONICO:	- dati in forma elettronica, acclusi o connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica, per garantire <u>l'origine e l'integrità</u> di questi ultimi.
MODULO FISCALE:	- componente hardware e software che gestisce la parte fiscale del RT ovvero la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e in grado di produrre un file a cui è apposto un sigillo elettronico avanzato secondo le disposizioni del REG UE n. 910/2014, che ne garantisce l'origine e l'integrità.
MODULO DI INVIO:	- componente hardware e software addetto alla <u>firma e alla trasmissione dei dati</u> nei formati previsti dalla presente specifica, utile ai fini dell'adattamento degli attuali Registratori di cassa ed esterno agli stessi.
REGISTRATORE TELEMATICO:	- dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica , corredato di identificativo fiscale univoco ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Possono rientrare in questa categoria anche i Registratori di cassa, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017 , purché adattati in modo da rispettare i requisiti tecnici previsti nel provv. del 27.10.2016 per il Registratore Telematico.
IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO:	- chiave univoca, identificativa del dispositivo, da inserire nel file xml contenente i dati fiscali da trasmettere , quando richiesto, e da utilizzare per i servizi esposti (matricola dispositivo).
SIGILLO FISCALE:	- sigillo fisico apposto all'involucro contenente il modulo fiscale al fine di assicurarne l'accessibilità solo ai tecnici abilitati ovvero al personale dell'Amministrazione finanziaria.
TECNICO ABILITATO:	- soggetto abilitato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, per effettuare l'attività di verifica periodica attualmente prevista per i misuratori fiscali . Possono effettuare la verifica periodica dei misuratori fiscali i laboratori ed i fabbricanti purché compresi <u>nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate</u> . Tali soggetti saranno coinvolti anche nelle operazioni necessarie all'attivazione del registratore presso l'esercente , che riguardano: - la richiesta di certificato "dispositivo" - e di comunicazione della partita iva dell'esercente.

MATRICOLA DEL "REGISTRATORE TELEMATICO" (RT)

Ciascun esemplare di Registratore Telematico è **identificato in maniera univoca** da:

- ➔ un **"numero di matricola"**
- ➔ abbinato ad un **"logotipo fiscale"** (contrassegno identificativo ai fini fiscali di ciascun modello di Registratore Telematico, composto dalle **sigle RT** seguite dal numero di matricola del Registratore).

La **matricola** di ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri così composti:

A/N A/N A A/N A/N N N N N N

Esempio:

RT 7ANTM008442

I primi due caratteri possono essere:

- **alfabetici o numerici** ed identificano il fabbricante;
- il **terzo, alfabetico**, identifica l'ambito di utilizzo o la funzionalità del Registratore;

"I" sta per utilizzo in ambiente interno;
"E" sta per utilizzo in ambiente esterno;
"P" sta per registratore di tipo palmare;
"M" sta per Registratore di cassa adattato;
"S" sta per Server / RT

- i successivi due alfanumerici identificano il modello;

- gli ultimi **6 caratteri sono numerici** e costituiscono una numerazione progressiva con allineamento a destra e con riempimento di zeri a sinistra se il numero è costituito da un numero di cifre inferiore a sei.

IL “MODULO FISCALE” DEL RT

Il “**modulo fiscale**” è composto da:

1. una “**memoria non alterabile**” (a sola lettura) contenente un programma (“firmware fiscale”) per la gestione esclusiva dei dati fiscali, separato dal punto di vista logico e funzionale dai software gestionali;
2. un apposito **processore** che esegue almeno il “firmware fiscale”;
3. una “**memoria permanente**” non riscrivibile atta a contenere i dati fiscali;
4. una “**memoria di lavoro**” atta a contenere dati temporanei prima del loro consolidamento nella memoria permanente.

<p>“MEMORIA PERMANENTE”</p>	<p>si articola in due componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la memoria di “riepilogo” ✓ e la memoria di “dettaglio”, <p>entrambe allocate all’interno dell’involucro contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il <u>modulo fiscale</u> ✓ e protetto dal <u>sigillo fiscale</u> in modo da garantirne l’inaccessibilità.
<p>MEMORIA DI “RIEPILOGO”</p>	<p>E’ fissata in modo inamovibile alla struttura del RT e protetta da resina termoindurente che ne garantisce l’inaccessibilità e l’inamovibilità.</p> <p>Al fine di poter effettuare l’aggiornamento del firmware fiscale, contenuto nell’apposita “memoria non alterabile” connessa al processore che lo esegue, senza la necessità che il tecnico abilitato debba rimuovere e apporre nuovamente il sigillo fiscale, il firmware fiscale è firmato dal produttore mediante il certificato di firma, rilasciato dall’Agenzia delle entrate (“Certificato fabbricante”).</p> <p>Il firmware fiscale così firmato deve essere allegato all’istanza di approvazione dei modelli trasmessa all’Agenzia.</p> <p>In tal caso, i successivi aggiornamenti del firmware fiscale (effettuati sia localmente che da remoto dai tecnici abilitati) per essere validi devono essere firmati elettronicamente dal produttore e approvati dall’Agenzia; inoltre, <u>ogni modifica del predetto firmware fiscale deve essere annotata nella memoria permanente di riepilogo.</u></p> <p>Infine, tale operazione deve essere riportata nella prima trasmissione dei corrispettivi giornalieri effettuata dal Registratore Telematico o Server-RT dopo l’operazione di aggiornamento del software, indicando il “codice 06 - altro” nel punto 6.4 del tracciato riportato nell’allegato “Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi”, e precisando nella nota esplicativa che è stato “Effettuato l’aggiornamento del firmware fiscale – Versione ... – Provvedimento n.. del ..”.</p> <p>Qualora <u>l’aggiornamento del firmware riguardi aspetti fiscalmente non rilevanti</u> (ad es. mero bug, miglioramento prestazioni, ecc.), non essendo necessaria un’istanza di variante, il produttore, prima di rendere disponibile la nuova versione del software, dovrà esclusivamente trasmettere all’Agenzia delle entrate, unitamente alla nuova versione del firmware firmato, una dichiarazione con assunzione di responsabilità circa le modifiche apportate al software</p>

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

Il Registratore Telematico deve sempre consentire la visualizzazione della versione del firmware fiscale installata sul dispositivo.

VERIFICHE PERIODICHE

I Registratori Telematici sono:

- ➔ attivati
- ➔ o disattivati

dal personale di laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate, come previsto dal Prov. del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28/07/2003.

I Registratori Telematici sono, inoltre, sottoposti – sempre da parte del personale dei laboratori abilitati – ad apposita **verifica con periodicità biennale**.

Tale verifica viene effettuata per la prima volta all'atto dell'attivazione dell'apparecchio.

ACQUISTO DEL RT

L'acquisto può essere effettuato presso qualsiasi canale che offra dispositivi **omologati**. Alcuni Registratori Telematici hanno a disposizione anche una **stampante**: sebbene lo scontrino cartaceo non abbia più utilità ai fini fiscali, può diventare una comoda ricevuta di cortesia per offerte, resi o altre utilità.



Bonus: è disponibile un **credito d'imposta pari al 50%** della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (o adattamento) del registratore di cassa (si rinvia alla RF Flash n. 41/2019).

All'atto dell'installazione viene fatto:

- il download sul RT del certificato dell'Agenzia Entrate che ha **durata 8 anni**;
- la memoria fiscale delle macchine invece di norma **dura 3.000 chiusure giornaliere**;

➔ la macchina andrà sostituita quindi **al raggiungimento di uno di questi 2 limiti**.

Il registratore di cassa:

- ✓ ha al suo interno anche una **memoria di dettaglio (DGFE)** che sostituisce il vecchio **doppio rotolo**
- ✓ e sulla quale vengono **memorizzate tutte le operazioni**.



N.B.: La **durata** di quest'ultima è decisa da **ogni casa produttrice**:

- c'è chi ha stabilito di mettere come prima dotazione una schedina annua che va sostituita ogni anno (a meno che non si acquisti il secondo anno una schedina perpetua),
- e chi invece ha stabilito una capacità per numero di righe e quindi va sostituita solo al riempimento della stessa in base agli scontrini emessi.

In quest'ultimo caso spesso le attività che emettono pochi scontrini non dovranno mai sostituirla.

In caso di schedina annua molto spesso la prassi è quella di includerla nei contratti di assistenza, ma per l'esercente si tratta comunque di un **costo annuo aggiuntivo**.

COLLEGAMENTO A INTERNET

Il RT non necessita di internet per funzionare, ma diventa indispensabile predisporre un **accesso internet per l'invio telematico dei dati**.



N.B.: chiusura serale ed invio dei corrispettivi possono essere effettuati anche in momenti diversi:

- la **chiusura va fatta ogni giorno lavorativo**
- mentre **per l'invio si avranno 12 giorni utili**,

pertanto se in fase di chiusura la macchina è collegata ad internet verrà fatta contestualmente anche la trasmissione telematica altrimenti verrà tenuta in memoria finché non ci sarà un accesso internet.



Nota: chi ha internet presso l'abitazione e non vuole sottoscrivere un nuovo contratto per l'attività può decidere di portare a casa il registratore una volta alla settimana, collegarlo ad internet e fare l'invio massivo delle chiusure da trasmettere (es. ambulanti o piccoli esercenti).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Tra i dati da inviare all'Agenzia Entrate vi è l'indicazione della modalità di pagamento.

Questo significa che l'esercente dovrà indicare sul documento commerciale che tipo di pagamento ha ricevuto dal cliente, potrà scegliere tra diverse voci (contante, assegno, carta di credito, bonifico, non riscosso, ecc.).

CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Nel caso di chiusura temporanea dell'attività per **ferie, turno di riposo o altre motivazioni**, l'utente dovrà semplicemente eseguire la chiusura, come al solito, e spegnere il registratore di cassa RT.

Alla **riapertura dell'attività**, l'utente procederà come di consueto e, alla prima chiusura, il registratore di cassa RT chiederà la conferma per effettuare **l'invio delle chiusure relative ai giorni di inattività**.

L'utente dovrà semplicemente dare conferma e le chiusure verranno inviate con totale zero.

ERRORI

La normativa prevede la possibilità di effettuare:

- uno **storno parziale dello scontrino**,
- oppure **l'annullo totale**.

Per effettuare tale operazione è necessario avere il documento commerciale originario dal quale estrapolare i dati necessari per la procedura.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA MISURATORE FISCALE E RT

Innanzitutto, si ricorda che:

- ⇒ per il funzionamento del Misuratore fiscale (MF) è **sufficiente l'accensione** dello stesso, precedentemente impostato
- ⇒ mentre per l'RT vi sono una **fase di censimento, una di attivazione e infine la messa in servizio**.

Si ricorda che la **messa in servizio dell'RT** (data di partenza) può essere impostata:

- **congiuntamente all'attivazione;**
- o **successivamente all'attivazione** in modo automatico o manualmente dal tecnico.

Inoltre:

- il **Giornale di fondo elettronico (DGFE)** nel MF è liberamente accessibile,
- mentre nell'RT è protetto da un sigillo fiscale;

La sua sostituzione può essere eseguita solo da un **tecnico autorizzato**.

Comeanticipato, l'uso fiscale del MF e dell'RT è subordinato alla **verifica periodica** che consiste nella:

- certificazione dell'integrità
- e del funzionamento corretto

dello strumento da parte di un tecnico autorizzato.

Per il MF viene applicata una **targhetta di colore verde** (esito positivo) che riporta:

- il numero della macchina
- e la data di scadenza annuale.

In caso di difformità fiscale sul misuratore fiscale viene applicata una **targhetta di colore rosso** ed il misuratore deve essere rimosso dal locale.

Invece, sull'RT, una volta completato il **processo di censimento/attivazione**, deve essere applicato il **QRCode** (dim. 7 cm x 3.5 cm): a tal fine l'esercente, accedendo con le credenziali al sito dell'Agenzia delle Entrate, deve **scaricare e stampare** il QRCode ed apporlo sulla macchina in un posto ben visibile:



Il QRCode indirizza il cliente o un altro soggetto interessato ad una pagina web dell'Agenzia delle Entrate dove è possibile verificare:

i dati identificativi dell'RT:		i dati identificativi dell'esercente.
numero di matricola		
marchio del fabbricante	estremi del provvedimento di approvazione	
denominazione del modello	dati relativi alla verifica periodica	

VERIFICHE PERIODICHE: verranno:

- annotate all'interno di una apposita **sezione del Libretto di dotazione** (solo telematico)
- o **inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate:**

Il periodo di validità per le verifiche periodiche è:

- ✓ **annuale** per il MF
- ✓ e **biennale** per l'RT.

LIBRETTO DI DOTAZIONE:

- ➔ relativo al MF è cartaceo ed è parte integrante dell'apparecchio; proprio per questo motivo deve essere conservato con cura dal tecnico.
- ➔ il Libretto di dotazione relativo all'RT è on-line; quest'ultimo è visibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e può essere compilato manualmente dall'esercente o aggiornato automaticamente dall'RT.

Dal libretto di dotazione informatico si possono ricavare informazioni relative a:

- ✓ interventi tecnici,
- ✓ cambi di stato o
- ✓ in relazione ai precedenti proprietari.

Con l'adozione dell'RT **non è più necessaria l'annotazione degli incassi sul Registro dei Corrispettivi cartaceo in quanto gli stessi saranno annotati automaticamente sul Registro dei Corrispettivi on-line.**

Il documento:

- che viene rilasciato dal MF è lo scontrino fiscale
- mentre l'RT emette il documento commerciale.



ATTENZIONE - Il documento commerciale, rispetto allo scontrino vecchio stile, deve contenere anche:

- ✓ la dicitura "**Documento commerciale di vendita e prestazione**" e non l'acronimo SF;
- ✓ la **descrizione dettagliata dei beni ceduti e dei servizi resi**: nello scontrino fiscale la descrizione del bene poteva essere generica;
- ✓ l'**aliquota IVA in percentuale o con codici natura**: nello scontrino fiscale non era indicata l'aliquota IVA né l'eventuale codice di esclusione/esenzione/non imponibilità;
- ✓ il **numero del RT**;
- ✓ le **forme di pagamento**: nello scontrino fiscale la forma di pagamento utilizzata era facoltativa mentre ora è obbligatoria; tale obbligatorietà nasce dall'introduzione della Lotteria degli scontrini che prevede estrazioni aggiuntive con premi speciali qualora il pagamento sia effettuato con mezzi elettronici.

ADATTAMENTO DEL RT PER LA LOTTERIA

Tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l'**acquisizione di un codice lotteria**, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell'operazione.

Il Registratore Telematico (o Server RT):

- ➔ in **maniera distribuita nella giornata**
- ➔ ed al **momento della chiusura giornaliera**,

mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, **genera un file XML**.

I documenti commerciali da trasmettere sono esclusivamente **quelli che partecipano alla lotteria**, considerato che per concorrere all'estrazione è necessario che:

- i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente
- con la finalità di partecipare alla lotteria

In tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente (maggiorenne residente che acquista beni o servizi per scopo personale), la volontà alla partecipazione al concorso.

Il Registratore Telematico genera il **tracciato record composto da tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti**, così come memorizzato nel Registratore Telematico, per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate avviene tramite un apposito servizio "**lotteria/corrispettivi**" in **modalità "API-REST"** su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri, secondo quanto specificato negli allegati al Provvedimento del 30.10.2019.

Dati trasmessi: oltre ai dati identificativi del RT, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono:

- a) denominazione del cedente/prestatore;
- b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
- c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
- d) data e ora del documento;
- e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
- f) codice lotteria del cliente.